

CAMERA DEI DEPUTATI N. 302

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RENZULLI, ARTIOLI

**Obbligo di sottoporre ad esame isto-citopatologico
gli organi, i tessuti e i liquidi biologici prelevati
da organismi umani viventi**

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai acquisizione unanime, anche al di fuori della professione medica, che l'esame morfologico di cellule, tessuti ed organi provenienti dal corpo umano e prelevati a scopo diagnostico o terapeutico, costituisce l'unico metodo per definire con certezza la natura di una lesione, per confermare o meno gli orientamenti diagnostici formulati sulla base dei dati clinici.

L'esame morfologico è quindi un accertamento insostituibile soprattutto ora che, oltre al tradizionale microscopio ottico, sono disponibili numerose e sofisticate tecniche ed apparecchiature (come le metodiche immunoistochimiche ed il microscopio elettronico) le quali consentono di perfezionare e rendere ottimali le possibilità diagnostiche del patologo.

La continua evoluzione delle tecniche e delle metodiche diagnostiche richiede una sempre maggiore specializzazione e competenza da parte del medico chiamato ad usare questi nuovi strumenti di indagine.

È evidente come soltanto una corretta diagnosi possa consentire di prendere adeguati provvedimenti terapeutici che consentano la guarigione o comunque la cura del processo morboso. Questo assunto è tanto più vero ai nostri giorni, in cui le moderne conoscenze mediche portano a terapie sempre più differenziate e « personalizzate » sulla base di diversità morfologiche anche modeste tra le varie forme patologiche, soprattutto neoplastiche.

Va inoltre sottolineata la possibilità di non riconoscere clinicamente la natura

maligna di alcune lesioni con conseguenze irreparabili: basti pensare alla frequenza con cui un melanoma maligno può venir etichettato come innocuo nevo (neo) se non opportunamente sottoposto all'esame istologico biptico.

Per quanto detto in precedenza si ribadisce quindi l'assoluta necessità di sottoporre ad accertamento istopatologico e/o citologico tutto il materiale prelevato per scopo diagnostico o terapeutico.

È inoltre necessario, per ovvi motivi di competenza specifica e per le connessioni con le rapide evoluzioni delle conoscenze nel settore, come già precedentemente sottolineato, che all'obbligo del controllo diagnostico si associ anche la definizione della figura professionale avente titolo ad effettuare l'esame in questione.

In sostanza, al cittadino italiano che venga sottoposto ad intervento chirurgico o a prelievo di tessuti o liquidi biologici deve essere assicurata per legge la garanzia del controllo diagnostico dei materiali prelevati; inoltre deve sussistere l'obbligo che tale esame venga effettuato da personale medico avente titolo specifico.

Sulla base di queste condizioni, sentiti i pareri del collegio dei professori universitari ordinari e straordinari di anatomia patologica, della Società italiana di anatomia patologica (SIAP), della Società degli anatomico-patologi ospedalieri italiani (SAPOI) e della Associazione italiana di citologia (AIC), si ritiene di formulare la seguente proposta di legge per la disciplina della destinazione dei prelievi di organi, tessuti e liquidi biologici effettuati da organismi umani viventi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Qualsiasi organo o tessuto prelevato dall'organismo umano a scopo terapeutico o diagnostico deve essere sottoposto a diagnosi isto-citopatologica.

ART. 2.

1. Le diagnosi isto-citopatologiche su campioni di qualsiasi natura prelevati da organismi umani (biopsie, microbiopsie, agobiopsie, agoaspirati, esami citologici eseguiti su campioni di liquidi biologici come escreti, spazzolati, urine, sedimenti, organi asportati chirurgicamente non a scopo di trapianto) devono essere effettuate esclusivamente da un anatomo-patologo specializzato nella disciplina di anatomia-patologica ed iscritto al relativo albo professionale.

2. All'albo professionale degli anatomo-patologi possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in anatomia patologica o di titolo equipollente riconosciuto dal Governo italiano, i medici in possesso della libera docenza confermata in anatomia patologica, i professori universitari di ruolo di anatomia patologica appartenenti alla fascia A o B, i primari, gli aiuti e gli assistenti con almeno cinque anni di anzianità nei ruoli di anatomia patologica.

ART. 3.

1. Il materiale utilizzato per formulare la diagnosi deve essere conservato e archiviato onde consentire in qualunque momento la revisione su richiesta del medico curante o del paziente. Al termine della

revisione o della consulenza i preparati consegnati in originale devono essere restituiti all'istituzione in cui la prima diagnosi fu formulata.

2. L'archiviazione dei preparati e dei relativi referti è effettuata a cura del legale responsabile dell'istituzione pubblica o privata di cui al comma 1, che ne risponde a termini di legge.